

Il consenso informato

Con il termine “**consenso informato**” si fa riferimento ad una procedura, con la quale i genitori di pazienti minorenni (o i loro rappresentanti legali) vengono messi a conoscenza dei trattamenti e delle eventuali terapie medico-chirurgiche che il loro bambino dovrà subire.

Il consenso informato deve contenere:

- una descrizione chiara delle **condizioni mediche** del paziente
- l'**obiettivo finale del trattamento**
- una descrizione dettagliata delle **procedure e dei possibili effetti collaterali**
- una valutazione dei **rischi e dei benefici** cui va incontro il paziente con tale terapia
- una indicazione di **possibili alternative come trattamento o procedure**
- una enunciazione delle **conseguenze a cui va incontro il paziente** se il trattamento viene rifiutato
- un chiarimento sul fatto che il paziente verrà seguito anche nel caso i cui i genitori dovessero decidere di interrompere il trattamento.

Il **medico deve riportare ai genitori dei pazienti tutte queste informazioni** nel modo più chiaro e semplice possibile, anche avvalendosi, laddove necessario, dell'ausilio di personale infermieristico con esperienza specifica.

Il **medico può richiedere più incontri e deve incoraggiare domande** su tutti gli argomenti trattati, per assicurarsi che i genitori abbiano capito perfettamente tutto il percorso da affrontare.

Per molte procedure e trattamenti si usa un **consenso informato scritto** che deve essere firmato anche dal medico e, se possibile, da una terza persona in qualità di testimone.

Una **copia del consenso firmato viene inserita nella cartella di ricovero** del paziente e **una copia è sempre a disposizione dei genitori**.

La diffusione delle informazioni sulla malattia e l'acquisizione del Consenso Informato del Paziente vengono effettuate rispettando i principi e le regole stabilite dal Codice di Deontologia Medica.

Articolo 30 : Informazione al Cittadino

Il Medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive di cura ed eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.

La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad un altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.

Articolo 31 : Informazione a Terzi

L'informazione a Terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente.

Il Medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione delle informazioni.

Articolo 32 : Acquisizione del Consenso Informato

Il Medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del Consenso Informato del Paziente.

Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui, per la pericolosità della prestazione diagnostico e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica, si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona stessa.

In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il Medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o terapeutici, non essendo consentito alcun trattamento contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di incapacità di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita (art. 34).

Articolo 33 : Consenso del legale rappresentante

Allorché si tratti di minore, di interdetto o di inabilitato, il Consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.

In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore dei minori o di incapaci, il Medico è tenuto ad informare l'autorità giudiziaria.

Articolo 34 : Autonomia del cittadino

Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona.

Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente espresso dallo stesso.

Il medico ha l'obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l'età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante.